

Regolamento sugli incarichi esterni conferiti ai docenti

D.R. 17 febbraio 2015, n. 6543 – Emanazione

D.R. 30 marzo 2016, n. 17165 - Modifica

Preambolo

Nell'approvare il nuovo regolamento sugli incarichi esterni, in conformità alla normativa vigente in materia, l'Ateneo intende soddisfare e contemperare due principali interessi. In primo luogo l'Ateneo riconosce che le attività esterne possano tradursi, in particolar modo quando a svolgerle sono docenti maggiormente impegnati nell'attività di ricerca, in essenziali momenti di incontro tra università e mondo esterno (aziende, enti, ecc.) e, quindi, in preziose occasioni di interazione tra le due realtà. In secondo luogo l'Ateneo intende allo stesso tempo salvaguardare il superiore interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione e far sì che lo svolgimento dell'attività extraistituzionale non vada a detrimento dell'assolvimento con il massimo impegno degli obblighi istituzionali cui è in via prioritaria tenuto il docente, fino a divenire, in casi estremi, un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. Con questo spirito l'ateneo ha inteso individuare parametri idonei a garantire che l'attività extraistituzionale possa soddisfare, con soluzioni di equilibrio, entrambe le predette esigenze.

CAPO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, da parte di docenti, di incarichi loro conferiti da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Università di Pisa (nel seguito "Ateneo").
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "docenti": i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo;
 - "incarichi esterni": tutti gli incarichi, anche retribuiti, svolti per conto di soggetti diversi dall'Ateneo;
 - "struttura": il dipartimento a cui afferisce il docente;
 - "committente": il soggetto esterno che conferisce l'incarico;
 - "attività di consulenza": la prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale e svolta non a carattere professionale, in totale autonomia dal committente, fornita in qualità di esperto della materia su una questione o un problema determinato, che di norma si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;
 - "attività di referaggio": la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento o all'approvazione degli stessi;
 - "attività di valutazione": il complesso di azioni, o l'esito di queste, finalizzate all'espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione;
 - "attività libero-professionali": le attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità;
 - "funzioni didattiche": la docenza universitaria svolta mediante assunzione di insegnamenti, corsi o moduli di insegnamento presso università o istituti di alta formazione;
 - "funzioni di ricerca": l'assunzione, per conto di enti pubblici e privati di compiti nell'ambito della ricerca, in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;

- “collaborazione scientifica”: l’attività di cooperazione e collaborazione, prestata in qualità di esperto della materia, che non comporti l’esercizio di funzioni di ricerca, nell’ambito di comitati scientifici o programmi di cooperazione scientifica, quale ad esempio, la partecipazione in consigli scientifici di enti di ricerca;
- “lezioni di carattere occasionale” la docenza universitaria, non curricolare, svolta con attività didattiche frontali prestate per conto di università e istituti di alta formazione, per un limite massimo complessivo di 20 ore, nell’arco dello stesso anno accademico.
- “docenza non universitaria”: lezioni, seminari e attività formative prestate a favore di soggetti diversi dalle università e degli istituti di alta formazione;

Articolo 2 – Ambito generale di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai docenti dell’Ateneo. Per il personale docente in materie cliniche che svolge attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana trovano inoltre applicazione gli appositi protocolli d’intesa in materia di incarichi esterni sottoscritti tra Ateneo e AOUP.ⁱ
2. Gli incarichi aventi ad oggetto l’attività didattica e di ricerca conferiti sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ateneo con altri atenei o enti pubblici di ricerca sono disciplinati in conformità dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dai relativi decreti attuativi.ⁱⁱ
3. Il presente regolamento non trova applicazione relativamente a tutti quegli organismi presenti negli enti pubblici ove sia prevista, anche attraverso procedura elettorale, la partecipazione dei docenti universitari.

Articolo 3 – Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno

1. La posizione di docente, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industriaⁱⁱⁱ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del DM 10 agosto 2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ferme restando per il personale che partecipa a società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari le incompatibilità con le cariche accademiche individuate dal citato DM 168/2011, nel rispetto della disciplina in materia dell’Ateneo e fermo restando il divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l’ateneo^{iv}.
2. E’ incompatibile con lo status di professore e ricercatore universitario l’assunzione di cariche in organi di gestione di società costituite a fini di lucro, con l’eccezione della figura del consigliere indipendente di cui al successivo articolo 6 e nel caso di assunzione di funzioni in società commerciali che non comportino effettivi poteri gestionali, ferma restando la necessità di acquisire l’autorizzazione prevista dal medesimo articolo 6.
3. E’ incompatibile con lo status di professore e ricercatore universitario lo svolgimento di attività di qualsiasi genere per conto di enti, società o organismi che offrono servizi a pagamento agli studenti per la preparazione degli esami universitari e delle tesi di laurea.
4. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

CAPO II – DOCENTI A TEMPO PIENO

Articolo 4 – Attività incompatibili

1. I docenti a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell’attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la normativa in materia di cui al D.Lgs 517/99.
Si intendono comunque svolte professionalmente, a prescindere dal possesso della partita IVA o dall’iscrizione ad albi od ordini, e come tali incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno,

le attività di consulenza e collaborazione caratterizzate da abitualità, continuità, sistematicità e reiterazione. Si presumono comunque svolte in modo abituale, sistematico, continuativo e reiterato le attività di consulenza e collaborazione scientifica, di cui all'articolo 5 comma 1 lett. i) e l), qualora impegnino il docente, anche cumulativamente, per più di 120 ore per anno accademico.

3. Ai sensi dell'art 90 del D.Lgs 163/2006^v i docenti a tempo pieno non possono inoltre svolgere a favore di soggetti pubblici e privati, ivi compreso l'ente di appartenenza, qualsiasi prestazione collegata a progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività di responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.

3.bis Resta ferma la possibilità dei docenti di prestare la propria collaborazione nelle attività di cui al comma precedente, qualora ai sensi delle disposizioni vigenti gli incarichi vengano attribuiti dall'Ateneo ai Dipartimenti.

4. I docenti a tempo pieno non possono comunque assumere incarichi extra istituzionali, sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione preventiva in base agli articoli 6 e 5 c. 2 del presente regolamento, per un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore per anno accademico.

Articolo 5 – Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione^{vi}

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere liberamente senza necessità di autorizzazione le seguenti attività, ancorché retribuite:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché le attività pubblicistiche ed editoriali;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari, nonché le attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione e di docenza non universitaria, nonché lezioni universitarie di carattere occasionale, nel senso precisato all'articolo 1, comma 2;
- h) attività di valutazione e referaggio;
- i) attività di collaborazione scientifica;
- l) attività di consulenza non a carattere professionale e non continuativa;
- m) la partecipazione, anche occasionale, a comitati e organismi consultivi istituiti presso enti pubblici e privati, nei casi in cui tale partecipazione non avvenga su designazione dell'università, nonché la partecipazione a organismi di valutazione interna presso enti pubblici;
- n) attività di carattere artistico o sportivo purché non svolte a titolo professionale;
- o) esercizio di cariche sociali in società o amministrazioni controllate o partecipate dall'ateneo e che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'ateneo;
- p) le perizie o le consulenze tecniche di ufficio richieste o affidate dall'autorità giudiziaria.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi e che siano rispettati i limiti stabiliti dal presente regolamento, le attività di cui alle lettere g), i) ed l) del comma 1 devono essere previamente comunicate dagli interessati al direttore di dipartimento e al rettore. La comunicazione deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello predisposto

dall'amministrazione e dovrà indicare, oltre agli elementi identificativi dell'incarico, l'impegno orario extraistituzionale richiesto per lo svolgimento del medesimo e il compenso previsto.

Articolo 6 – Attività compatibili previa autorizzazione^{vii}

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere con o senza retribuzione, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'ateneo, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.

2. Le funzioni didattiche di cui al comma precedente possono essere autorizzate cumulativamente fino a un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico. Eventuali deroghe a tale limite possono essere disposte con delibera del Senato accademico. Alla determinazione del limite massimo di 60 ore annue concorrono comunque le ore di lezione di carattere occasionale nei termini precisati all'art. 1, comma 2 del presente regolamento.

3 Fermo restando quanto previsto all'art. 3, i soggetti di cui al presente Capo possono altresì svolgere, previa autorizzazione, l'incarico di amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147- ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle società di persone e di capitali con azioni quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari.

4. Tutti gli incarichi esterni, ancorché non rientranti nelle tipologie di cui al presente articolo, né nelle attività non soggette ad autorizzazione di cui al precedente articolo 5, quali, a titolo esemplificativo, l'incarico di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali, possono essere svolti dai docenti a tempo pieno solo previa autorizzazione del rettore.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento dell'attività extraistituzionale

1. In ogni caso l'attività extraistituzionale deve essere svolta fuori dai locali dell'Università e non deve comportare l'utilizzo di risorse e apparecchiature della struttura.

CAPO III – DOCENTI A TEMPO DEFINITO

Articolo 8 – Docenti a tempo definito

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 3 i docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo, valutate con riferimento ai criteri di cui all'art. 9. In ogni caso costituisce conflitto di interessi l'assunzione di patrocinio o la prestazione di consulenza tecnica di parte a favore di soggetti in lite con l'Ateneo.^{viii}

2. I docenti a tempo definito possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che si attiene ai criteri di cui all'articolo 9 e valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

CAPO IV – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 9 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora sia soggetto ad autorizzazione, l'incarico non deve comunque:

- comportare l'esercizio di attività pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo o
- contrarie ai suoi principi statutari;
- concorrere a determinare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interessi a detrimento dell'Ateneo;

- pregiudicare lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente, o recare nocimento al principio dell'equa ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture nelle quali il docente presta servizio;
- sostanzarsi in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi.

Articolo 10 – Procedimento e competenze per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al rettore, deve essere inoltrata dal docente interessato in via telematica (via fax o e-mail) all'ufficio del personale almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto per l'attività. Essa deve contenere ogni elemento utile ai fini del suo esame, in conformità al modulo appositamente predisposto dall'ufficio del personale e pubblicato su www.unipi.it, e in particolare:

- a) i dati del committente, inclusi il codice fiscale, ove esistente, la sede o l'indirizzo, la sua natura pubblica o privata, se ha o meno scopo di lucro;
- b) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a tempi, luoghi, durata, impegno orario e all'eventuale compenso;
- c) la dichiarazione circa l'assenza, nell'incarico richiesto, di ostacoli al corretto adempimento dei compiti istituzionali da parte del docente interessato;
- d) la dichiarazione circa l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ateneo.

2. Ove l'incarico riguardi lo svolgimento di funzioni didattiche presso altro ateneo la richiesta di autorizzazione deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero delle ore di didattica frontale corrispondenti.

3. L'ufficio del personale esamina la richiesta, ne valuta la ricevibilità verificando che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non sia incompatibile con lo stato giuridico di professore o ricercatore universitario a tempo pieno e con quanto stabilito dalla disciplina di ateneo, nonché l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Dell'eventuale irricevibilità della richiesta è data quanto prima comunicazione all'interessato con nota motivata del rettore e, comunque, nel termine di conclusione del procedimento di cui al successivo comma 7.

4. Entro 10 giorni dal ricevimento, se la richiesta è ricevibile, l'ufficio del personale richiede il parere del dipartimento di afferenza del docente che deve valutare la compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente. In sede di valutazione ai fini del rilascio del relativo parere, la struttura di afferenza dovrà tener conto dell'eventuale reiterazione degli incarichi nei due anni accademici precedenti e che l'impegno richiesto non sia particolarmente rilevante, tale da sottrarre in maniera sensibile energie lavorative. Nei dieci giorni successivi il direttore del dipartimento del docente richiedente comunica il parere del consiglio al rettore, che rilascia o nega l'autorizzazione con provvedimento motivato indirizzato al docente interessato e al direttore di dipartimento di afferenza, entro i termini di cui al successivo comma 5. Il direttore del dipartimento provvede in ogni caso qualora risulti impossibile la convocazione del consiglio del dipartimento in tempo utile; in tal caso il suo provvedimento di urgenza è sottoposto alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

5. Tutte le comunicazioni di cui al comma precedente avvengono per via telematica.

6. Se la richiesta è avanzata dal rettore, la competenza a rilasciare l'autorizzazione spetta al Senato accademico.

7. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione è adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di richiesta di supplemento di istruttoria. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.^{ix}

Articolo 11 – Mezzi di tutela del richiedente-

1. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso la dichiarazione di irricevibilità della richiesta o il diniego dell'autorizzazione del rettore, l'interessato può presentare istanza di riesame al rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Sull'istanza di riesame decide entro trenta giorni dalla sua ricezione il rettore, sentito il Senato accademico.

CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 12 – Controlli

1. Nei casi di attività extraistituzionale oggetto di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento, ove emerga un'evidente incongruenza tra l'entità del compenso e l'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico, il rettore può disporre accertamenti istruttori in esito ai quali, ferme restando le responsabilità, anche di natura disciplinare del docente, può darne segnalazione ai competenti organi di vigilanza ispettiva.

2. Per gli incarichi extraistituzionali soggetti a preventiva autorizzazione, qualora le condizioni e i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa vengano meno durante il periodo di svolgimento dell'incarico, anche in base alle segnalazioni dei responsabili delle strutture, l'autorizzazione è revocata con provvedimento del rettore e l'interessato deve sospendere immediatamente le attività relative all'incarico.

3. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non previamente autorizzato il rettore, ferme restando le responsabilità di cui al successivo articolo, diffida formalmente e in via preliminare l'interessato affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni ponga fine alla situazione di incompatibilità o irregolarità.

4. Fermo restando quanto disposto al successivo articolo 13, qualora vengano superati i limiti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del presente regolamento il docente interessato può chiedere di passare al regime di impegno a tempo definito, previo parere del dipartimento di afferenza, anche in corso d'anno.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Nel caso di incarico svolto dal docente senza autorizzazione, ferma restando la sua responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università Ateneo per essere destinato all'incremento del fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge 240/2010.^x

2. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti l'incarico.

3. L'omissione del versamento da parte del soggetto indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis del D.Lgs 165/2001.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 – Pubblicità e norme di rinvio

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il competente ufficio del personale provvede a comunicare ai direttori di dipartimento, gli incarichi esterni autorizzati nell'anno precedente, al personale docente afferente.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e, in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione universitaria nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi, si rinvia all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, ai commi 11, 12, 13, 14 e 15.

3. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'art.1, comma 123 della L. 662/96, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'Ateneo, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DM n. 168/2011, i docenti a tempo pieno che partecipino a società aventi caratteristiche di spin off o start up devono comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

2. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato su www.unipi.it. Esso sostituisce e abroga il precedente regolamento nella stessa materia, approvato con D.R. 26 luglio 2011, n. 9781, che continua ad applicarsi limitatamente ai procedimenti avviati prima all'entrata in vigore del presente regolamento

ⁱ Articolo 5 d.lgs. 517/1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università".

Trova applicazione a professori e ricercatori universitari che prestano attività assistenziale presso l'AOUP il Protocollo di intesa tra Università di Pisa e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana del 5 luglio 2013. Il protocollo è reperibile sul sito dell'Università di Pisa alla pagina <http://www.unipi.it/index.php/docenti/item/2599-incarichi-extraistituzionali>.

ⁱⁱ DECRETO Ministeriale 30 gennaio 2014 Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ⁱⁱⁱ Articolo 60 DPR 3/1957; art. 53 D.Lgs 165/2001; art. 6, comma 9, Legge 240/2010

^{iv} Articolo 6 comma 9 Legge 240/2010 <<9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli *articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli *articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.>>.

^v Art. 90 d.lgs. 163/2006 *Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*¹. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli *articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 1815*, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 37* in quanto compatibili; ¹
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1

dell'*articolo 36*. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'*articolo 36*, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 36*, commi 4 e 5 e di cui all'*articolo 253*, comma 8.

^{vi} Articolo 6 comma 10, primo periodo, Legge 240/2010 << I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.>>. La norma ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001

^{vii} Articolo 6 comma 10, secondo periodo, Legge 240/2010 << I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza>>.

Art. 53, comma 7, D.Lgs 165/2001: “ *I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano satti conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza...*”

^{viii} Articolo 6 comma 12 Legge 240/2010 <<12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali>>.

^{ix} Articolo 53 comma 10 d.lgs. 165/2001

^x Articolo 53 comma 7 d.lgs. 165/2001 <<7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti>>.